



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*
GABINETTO DEL MINISTRO

M_INF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
OCS
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0018801-29/04/2010-USCITA

Segreteria Nazionale

FILT-CGIL

SUA SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n° 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, si trasmette a codesta organizzazione sindacale l'allegata ordinanza ministeriale n. 168T.

d'ordine del Sig. Ministro
IL CAPO DI GABINETTO
Cons. Claudio IAFOLLA

Ordinanza n. 168 T

M INF-GABINETTO
 Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
 OCS

REG. DECRETI
 Prot: 0000274-29/04/2010-
 REGISTRAZIONE

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
 per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO che con nota del 29 marzo 2010 le Segreterie RR.SS.AA. FILT-CGIL, AVIA, IPA, ANPAC hanno proclamato uno sciopero del Personale Navigante del Gruppo Alitalia-CAI ed Air One per il giorno 3 maggio 2010, della durata di 24 ore – dalle ore 00.01 alle ore 23.59;

VISTO che con nota dell'8 aprile 2010 la Segreteria Nazionale della O.S. SdL Intercategoriale ha proclamato uno sciopero dei lavoratori dipendenti delle Aziende aderenti ad Asshandlers per il giorno 3 maggio 2010, della durata di 4 ore – dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

VISTO che con nota del 9 aprile 2010 la Segreteria Generale della Federazione Trasporto Aereo CISAL ha proclamato uno sciopero del Personale Navigante di Cabina della Società Alitalia-CAI per il giorno 3 maggio 2010, della durata di 24 ore – dalle ore 00.01 alle ore 23.59;

VISTO che con nota del 22 aprile 2010 la Segreteria R.S.A. SdL Intercategoriale ha proclamato uno sciopero degli Assistenti di Volo della Società Alitalia-CAI per il giorno 3 maggio 2010, della durata di 4 ore – dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

PREMESSO che, nel nevralgico settore dei trasporti, la complessità delle forme di erogazione dei servizi essenziali impone di considerare il loro funzionamento all'interno di un sistema integrato da attività ausiliarie, le quali, pur non presentando il predetto carattere dell'essenzialità, forniscono un supporto indispensabile per lo svolgimento del servizio essenziale;

PREMESSO che la trasposizione dei criteri legislativi di regolazione del conflitto è avvenuta, con riferimento al settore del Trasporto Aereo, attraverso l'intervento della Commissione di Garanzia con la Delibera n. 01/92, il cui campo di applicazione include, accanto al personale addetto a servizi direttamente connessi al volo, personale addetto a servizi strumentali legati alla funzionalità ed alla sicurezza del trasporto da nessi di strumentalità di accentuata intensità, tra cui i servizi aeroportuali relativi al flusso degli aerei, dei passeggeri e dei bagagli;

ATTESO che l'art. 16 della Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo statuisce che "le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza (art. 14), devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi";

PRESO ATTO che la Commissione di Garanzia, con delibera interpretativa del 14 giugno 2006, successivamente integrata con delibera del 5 luglio 2006, ha precisato che il sopraccitato art. 16 non vieta la concentrazione degli scioperi nella medesima giornata riservandosi, in via di eccezione, di non consentirla in presenza di un prevedibile grave pregiudizio dei diritti degli utenti;

PRESO ALTRESI' ATTO che il Garante, con delibera di indirizzo datata 19 marzo 2010, ha espresso l'avviso che la concentrazione di azioni di sciopero del settore del Trasporto Aereo possa essere consentita qualora sussista la presenza di servizi minimi ed alternativi nell'ambito dello stesso servizio del trasporto passeggeri;

Ordinanza n. 168 T

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO in linea generale che la coincidenza oraria di più conflitti ne estende ineluttabilmente gli effetti pregiudizievoli, così da determinare una crescente lesione del diritto del cittadino alla libera circolazione;

ATTESO che la regolarità del traffico aereo è il risultato di una complessa combinazione di prestazioni, offerte peraltro da una crescente quantità di operatori, la cui alterazione può ripercuotersi sulla regolare erogazione del servizio finale di trasporto;

CONSIDERATO che la paralisi delle attività di cui al D.Lgs. n. 18 del 13 gennaio 1999, basate su qualsiasi forma di assistenza ad aeromobili, passeggeri e bagagli (controllo biglietti, trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione, nonché registrazione, carico e scarico bagagli dall'aeromobile ai sistemi trasportatori, ecc.), in programma per il giorno 3 maggio p.v., può incidere significativamente sulla funzionalità e qualità generale di più scali aeroportuali sul territorio nazionale, e interferire sulle prestazioni dei vettori ivi serviti non in regime di autoassistenza, con immaginabili ricadute sulla regolarità dei voli;

VALUTATO che siffatto contesto è altresì in grado di deteriorare, attraverso la mobilitazione del Personale Navigante dipendente della Compagnia Aerea Alitalia-CAI, una rilevante quota del sistema di offerta del trasporto pubblico aereo principalmente nell'ambito del mercato "domestico", restringendo ulteriormente la possibilità di un'adeguata sostituibilità di un servizio di trasporto già comunque complessivamente compromesso dalla contemporanea interruzione generale dei servizi di assistenza a terra sopra menzionati;

STIMATO che l'articolazione oraria di taluni conflitti concorre alla gravità del *vulnus* arrecabile ai cittadini derivante, da un lato, dalla cancellazione dei voli di un vettore ad elevato flusso di passeggeri per l'astensione dal lavoro del proprio Personale Navigante, e dall'altro dalle prevedibili ripercussioni anche sul restante sistema di offerta del servizio pubblico di trasporto aereo imputabili al blocco delle operazioni di assistenza a terra assicurate dai prestatori aderenti Assohandlers;

CONSIDERATA la situazione assolutamente eccezionale dovuta alle potenziali condizioni di estremo disagio e di grave pregiudizio per lo stesso bacino di utenza leso nel suo diritto alla mobilità da un eccessivo addensamento di scioperi in più grandi aree di servizi come il trasporto passeggeri ed i servizi aeroportuali, che comunque concorrono al funzionamento del servizio finale di trasporto aereo;

RITENUTO che in un tale contesto, gli effetti delle astensioni collettive dal lavoro citate risulteranno notevolmente amplificati, causa l'alto livello di complessità di una giornata caratterizzata da un intenso traffico con prevedibili picchi di crescita nei settori di trasporto più incisivi per la mobilità, prodotto dallo spostamento turistico per il ponte legato alla festività del 1° maggio;

PROSPETTATO, in ragione del grado di rappresentatività delle Associazioni *de quo*, un prevedibile ampio consenso ad un contrasto di particolare risalto in quelle articolazioni di settore incidenti in varia misura sulla funzionalità del servizio finale di trasporto aereo, e perciò idoneo a fondare un'azione collettiva gravemente pregiudizievole per la circolazione aviatoria su tutto il

Ordinanza n. 168 T*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

territorio nazionale, e tale da provocare un disorientamento generale dei cittadini utenti, già esasperati per le gravissime privazioni subite in occasione dell'evento di seguito trattato;

TENUTO CONTO dei gravissimi disagi subiti da numerosi passeggeri sin dalla giornata del 16 aprile u.s. causa cancellazione di un numero considerevole di voli programmati in partenza e in arrivo nei vari scali aeroportuali italiani per la chiusura degli spazi aerei del Nord e di alcune aree del Centro Europa disposta per le negative condizioni meteorologiche originate dall'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajokull, a cui è seguita per i giorni immediatamente successivi l'interdizione al volo strumentale in tutto il Nord Italia sino alle ore 12.00 del giorno 20 aprile;

TENUTO CONTO che, in ragione dell'imponderabilità dell'andamento delle attività eruttive del vulcano, della variabilità delle condizioni meteorologiche e dei temporanei provvedimenti di blocco dello spazio aereo adottati dalle Autorità comunitarie coinvolte, l'eccezionale migrazione di domanda verso ogni altro servizio di trasporto alternativo di media e lunga percorrenza, ha comportato tra l'altro un progressivo congestionamento del traffico ferroviario in tutta Europa, con ripercussioni gravissime in termini di disagio per tutti i viaggiatori bloccati nelle località di partenza o di transito, assistiti come nel caso dello scalo di Roma Fiumicino, dagli operatori della Protezione Civile con la fornitura di attrezzature e generi di primo conforto;

TENUTO ALTRESI' CONTO delle misure straordinarie di rafforzamento dell'offerta di trasporto pubblico adottate in particolare su alcuni collegamenti ferroviari nazionali tra cui Roma-Milano, Venezia-Roma, con fermata a Bologna, oltre ad un collegamento straordinario Milano-Parigi, al fine di attenuare i profondi disagi subiti dai cittadini utenti dei trasporti sino alla completa operatività di tutti gli scali aeroportuali comunitari chiusi a causa della nube vulcanica;

RITENUTO che tale situazione eccezionale non ha consentito il corretto adempimento di quelle prestazioni che il servizio pubblico di trasporto deve assolutamente fornire, con conseguente gravissimo quanto prolungato pregiudizio all'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;

PRESO ATTO delle responsabili iniziative adottate nell'occasione dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA, FAISA e FAST, con il differimento ai giorni 27 e 28 maggio p.v. dello sciopero del personale addetto al trasporto pubblico locale, e del personale addetto alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse, previsto dal giorno 22 al giorno 23 aprile 2010;

VALUTATO di conseguenza il reale rischio di accentuare per la giornata del 3 maggio p.v. un profondo stato di esasperazione ancora esistente, accrescendo l'impatto negativo *in primis* sui cittadini fruitori del servizio, in vana attesa presso i vari scali aeroportuali, in quanto disinformati e persuasi dalla possibilità di una rapida riattivazione del servizio, nonostante la criticità legata a tali presupposti;

VALUTATO quindi il gravissimo pregiudizio all'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti che potrebbe

Ordinanza n. 168 T*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

essere cagionato dalla concomitante interruzione dei servizi di trasporto passeggeri Alitalia-CAI - Air One, e dei servizi di assistenza a terra erogati nei vari scali aeroportuali nazionali dai dipendenti delle Aziende di Handling associate Assohandlers;

CONSIDERATA la prossimità di ulteriori agitazioni ad impatto nazionale nel settore di trasporto in esame, programmate per il giorno 14 maggio p.v., con prevedibili nuove penalizzazioni al diritto di libera circolazione;

VALUTATO pertanto che per evitare all'utenza privazioni che si prospettano particolarmente pesanti a causa delle suesposte considerazioni, si rende indispensabile adottare le misure necessarie a scongiurare il pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, e la conseguente necessità di intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti;

VISTA la nota con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e s.m.i., ed in forza delle considerazioni suesposte, ha invitato le Organizzazioni Sindacali a desistere dal comportamento che determina la situazione sinora descritta, attuando misure indispensabili a scongiurare il *periculum* prospettato;

PRESO ATTO che le Organizzazioni Sindacali non hanno accolto l'invito della citata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la nota del 27 aprile 2010, prot. 986/RU, con la quale la Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 8 comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il diritto alla mobilità dei cittadini utenti, ferma restando l'ammissibilità della concentrazione tra azioni di sciopero, ha comunicato che, secondo quanto segnalato dall'Azienda Alitalia-CAI, gli scioperi ad essa riferibili programmati per il giorno 3 maggio p.v., coinvolgendo il servizio di assistenza al volo, lasciano prevedere una potenziale ampia adesione dei lavoratori con conseguente notevole impatto sul servizio;

VISTO l'esito negativo del tentativo di conciliazione della vertenza connessa ai conflitti in parola, condotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'incontro con le parti tenutosi in data 29 aprile 2010, come disposto dall'art. 8, comma 1, della legge 146/90, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

CONSIDERATA la persistenza di una situazione di disagio che risulterebbe oltremodo aggravata e tale da produrre conseguenze negative in ordine al funzionamento dei servizi interessati;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo ai sensi dell'art.8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

Ordinanza n. 168 T*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e degli accordi in vigore

ORDINA

1. Sono differiti ad altra data i seguenti scioperi:
 - sciopero del Personale Navigante del Gruppo Alitalia-CAI ed Air One del giorno 3 maggio 2010, durata 24 ore, dalle 00.01 alle 23.59, indetto dalle RR.SS.AA. FILT-CGIL, AVIA, IPA, ANPAC;
 - sciopero dei lavoratori dipendenti delle Aziende aderenti ad Assobandlers del giorno 3 maggio 2010, durata 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, indetto dalla O.S. SdL Intercategoriale;
 - sciopero del Personale Navigante di Cabina della Società Alitalia-CAI del giorno 3 maggio 2010, durata 24 ore, dalle 00.01 alle 23.59, indetto dalla Federazione Trasporto Aereo CISAL;
 - sciopero degli Assistenti di Volo della Società Alitalia-CAI del giorno 3 maggio 2010, durata 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, indetto dalla R.S.A. SdL Intecategoriale.
2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
 - delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, SdL Intercategoriale, Federazione Trasporto Aereo CISAL, AVIA, IPA, e della Associazione professionale ANPAC;
 - dell'Associazione Assobandlers, ed a cura della stessa dovrà essere recapitata a tutte le Aziende associate;
 - delle Società Alitalia CAI, Air One, ed a cura delle stesse dovrà essere recapitata alle RR.SS.AA. FILT-CGIL, AVIA, IPA, ANPAC, SdL Intecategoriale.
4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Ordinanza n. 168 T*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato le disposizioni di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. C. ...'.

Roma, 29 APR. 2010